



***Istituto di Istruzione Superiore
ITI - ITA - IPA “E. Majorana”***

Via Nestore Mazzei - 87067 Rossano
csis064009@istruzione.it csis064009@pec.istruzione.it; C.F.: 87002040787
Seg: Tel.: 0983/511085; Fax 51110; Pres: Tel.0983/515842



Prot. 6515 C/1 del 23/09/2015

**Ai Sigg.ri docenti
Al Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi
Al personale ATA
Agli alunni
Atti
Sito web**

**Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI:
COMPORTAMENTO ALUNNI DURANTE RICREAZIONE**

Si ricordano qui di seguito le misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito (art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009) per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Le persone coinvolte sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti in aula dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il collaboratore scolastico è, però, responsabile a pieno titolo della omessa sorveglianza al piano affidatogli: prima di allontanarsi deve, pertanto, chiedere ai colleghi dello stesso piano di sostituirlo e, qualora non si tratti di mere esigenze fisiologiche, far presente il proprio allontanamento al DSGA o al DS.

Si dispone che il servizio debba essere organizzato in modo che ad ogni piano risulti in servizio almeno un collaboratore scolastico; nel caso di assenza di tutti i collaboratori assegnati ad un piano, si deve spostare uno dei collaboratori assegnati ai piani in cui risultino presenti almeno due collaboratori.

Solo in casi estremi si dispone che comunque la sorveglianza vada esercitata al piano terra.

Si deve, inoltre, evitare che gli alunni escano, durante le ore di lezione, in numero superiore a uno per classe; è opportuno anche vigilare sui tempi di assenza dalla classe, segnalando eventuali anomalie.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. **Si rammenta a tutto il personale della Scuola, che subito dopo l'entrata della prima ora, i cancelli esterni, per ragioni di sicurezza, devono rimanere chiusi.**

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, sorvegliando il piano di loro competenza.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la segreteria del ritardo. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe, dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza, tramite l'Ufficio di segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

La sorveglianza dovrà essere esercitata in classe e nello spazio antistante la stessa. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

Sarà cura del docente interessato evitare dispersione degli alunni negli spazi della scuola, mantenendo unito il gruppo classe. C

considerata la pericolosità determinata dalla vicinanza alla statale 106, considerata la configurazione degli spazi antistanti gli edifici, considerati gli ampi margini di pericolosità presenti,

non potranno essere utilizzati gli spazi esterni, soprattutto quelli nelle immediate vicinanze del cancello d'ingresso e d'uscita posto sulla Statale 106.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ***ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.***

Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Si rammenta a tutto il personale della Scuola, che durante lo svolgimento della pausa didattica, i due cancelli esterni, per ragioni di sicurezza, devono rimanere rigorosamente chiusi.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla classe.

Tutto il personale coinvolto è tenuto a rispettare le indicazioni di cui sopra.

Gli alunni, inoltre, sono tenuti a rispettare il divieto di fumo e ad entrare nelle classi in orario. Gli alunni che saranno sorpresi nell’infrazione dei divieti verranno gravemente sanzionati.

In particolare, gli alunni dovranno attenersi alle disposizioni date, ricordando che lo svolgimento della ricreazione è, a tutti gli effetti, un’attività didattica, oggetto per la valutazione del comportamento.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pina De Martino

